

Servizi Assicurativi
Unione Bassa Romagna

RELAZIONE RUP

1 – OGGETTO

La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni aderenti (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno) con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e con scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2022 ed è suddivisa nei seguenti 7 lotti:

Lotto 1 – Polizza All Risk Property (ricomprende le precedenti polizze Incendio, Furto ed Elettronica);

Lotto 2 – Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera;

Lotto 3 – Polizza Tutela Legale;

Lotto 4 – Polizza Kasko veicoli dipendenti;

Lotto 5 – Polizza Infortuni Cumulativa;

Lotto 6 – Polizza RC Patrimoniale;

Lotto 7 – Polizza Rca Libro Matricola.

Si segnala che il capitolato Lotto 1 – Polizza All Risk Property è in fase di definizione relativamente alla partita "Beni immobili di interesse storico-artistico" per la quale si è in attesa dei dati da alcuni enti (Cotignola, Conselice, Fusignano e Sant'Agata sul Santerno).

Si precisa che le polizze All Risk Opere d'Arte, All Risk Fotovoltaico e Cyber saranno oggetto successivamente di affidamenti diretti.

2 – VERIFICA MERCATI ELETTRONICI E PIATTAFORME TELEMATICHE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER.

Dato atto che la prestazione in oggetto sarà affidata a idoneo soggetto selezionato secondo la procedura individuata dal Responsabile del Servizio appalti dell'Unione, in conformità alle norme di legge e di regolamento.

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i tramite piattaforma SATER e avverrà per lotti separati indivisibili; l'offerta dovrà riguardare, per singolo lotto, tutti gli enti oggetto della procedura.

Si precisa che i criteri di aggiudicazione risultano diversificati, come di seguito precisato:

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – per i seguenti lotti indivisibili:

Lotto 1 – Polizza All Risk Property;

Lotto 2 – Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera;

Lotto 3 – Polizza Tutela Legale;

CRITERIO PREZZO PIU' BASSO – per i seguenti lotti indivisibili

Lotto 4 – Polizza Kasko veicoli dipendenti;

Lotto 5 - Polizza Infortuni Cumulativa;

Lotto 6 – Polizza RC Patrimoniale;

Lotto 7 – Polizza RCA Libro Matricola;

secondo il criterio del prezzo più basso art. 95 – comma 4 – lettera b del D. lgs. 50/2016.

L'appalto dei lotti con numero 1),2) e 3) sarà aggiudicato per ogni Lotto Indivisibile - nel presente documento definito "Lotto" per brevità - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati di seguito indicati:

Parametro		Punteggio massimo attribuibile
A)	Offerta tecnica (varianti)	70 punti
B)	Offerta Economica (prezzo)	30 punti
TOTALE		100 punti

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (A) ed all'offerta economica (B) per ogni LOTTO INDIVISIBILE.

Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO INDIVISIBILE è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione di ciascuna variante migliorativa accettata dal concorrente.

Il Punteggio Economico di ogni LOTTO INDIVISIBILE è dato dai punti ottenuti dalla formula matematica riportata nel presente documento.

Tutte le varianti si debbono intendere valide ed applicabili per singolo Ente.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Attribuzione dei punteggi

A) Merito Tecnico

In tale ambito si precisa che:

- a) L'integrale accettazione delle condizioni dei singoli capitolati tecnici è condizione essenziale per la partecipazione alla gara. Qualora non vengano accettate varianti migliorative, non verranno assegnati punti per merito tecnico, pertanto il medesimo sarà pari a "0" (Zero).
- a) Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti all'Impresa che offrirà le migliori varianti al capitolato di ogni Lotto INDIVISIBILE, secondo i criteri di valutazione più avanti indicati.
- b) Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l'esclusione dalla gara.
- c) Si precisa che non saranno valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate.

Varianti migliorative applicabili al Lotto INDIVISIBILE n.1) ALL RISKS TUTELA DEI BENI

n.	Variante migliorativa	Punteggio massimo attribuibile	
		Punti	
1	Durata dell'assicurazione: recesso annuale	Punti	+3
2	Recesso per sinistro	Punti	+3
3	Franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato nella Tabella [LSF]	Punti	+8
4	Terremoto- Inserimento massimo non indennizzabile	Punti	+8
5	Terremoto – Aumento limite di indennizzo	Punti	+8
6	Inondazioni, alluvioni - Inserimento massimo non indennizzabile	Punti	+8
7	Inondazioni, alluvioni - Aumento limite di indennizzo	Punti	+8
8	Aumento del limite di indennizzo (stop loss)	Punti	+8
9	Claims Fee Preparation	Punti	+8
10	Franchigia sezione Furto	Punti	+8
//	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO	Punti	+70

1.Durata dell'assicurazione: recesso annuale

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

2.Recesso per sinistro

La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

3. Tabella [LSF] "Franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato nella Tabella":

La riduzione della franchigia per sinistro:

- da 2.500,00 ad € 1.000,00, comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;
- da 2.500,00 ad € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;
- da 2.500,00 ad € 2.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

4. Tabella [LSF] Terremoto – fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00 a valere per singolo ente

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

In alternativa:

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 150.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

In alternativa:

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

5. Tabella [LSF] Terremoto –

Limite di indennizzo:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

In alternativa:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 8.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

In alternativa:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 6.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

6. Tabella [LSF] Alluvioni, Inondazioni – fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

In alternativa:

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 150.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

In alternativa:

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

7. Tabella [LSF] Alluvioni, Inondazioni –

Limite di indennizzo:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

In alternativa:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 8.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

In alternativa:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 6.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

8. Tabella [LSF] Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)

Stop Loss

l'aumento del limite del 50% per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

In alternativa:

l'aumento del limite del 25% per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

9. Art. 39) Claims Preparation Fee

L'inserimento dell'Art.39 "Claims Preparation fee" come riportato in capitolato, fino alla concorrenza di € 40.000,00 per sinistro come indicato nella tabella [LSF] comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

10. Tabella [LSF] "Garanzie Furto, Rapina, Estorsione, Scippo – e altri sottolimiti":

La riduzione per tutti gli Enti della franchigia per sinistro, a valere sia per la garanzia "Furto, Rapina, Estorsione, Scippo" e per "Tutti i Sottolimiti":

- riduzione da € 500,00 ad € 250,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8

Varianti migliorative applicabili al Lotto INDIVISIBILE n.2) RCT/O

n.	Variante migliorativa	Punteggio massimo attribuibile	
		Punti	
1	Durata dell'assicurazione: recesso annuale	Punti	+2,5
2	Recesso per sinistro	Punti	+2,5
3	Massimali RCT/O	Punti	+10
4	Inserimento dell'art. 29) terremoto, Alluvioni ed inondazioni	Punti	+10
5	Gestione Sinistri in Sir - Obbligo del Legale della Compagnia a partecipare alle negoziazioni	Punti	+10
6	Gestione Sinistri in Sir - Obbligo di presenza GIL	Punti	+10
7	Inserimento clausola di formazione e consulenza RCT/O	Punti	+15
8	Inserimento Franchigia aggregata annua (a valere complessivamente per tutti gli enti)	Punti	+10
//	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO	Punti	+70

1. Durata dell'assicurazione: recesso annuale

- La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2,5

2. Recesso per sinistro

- La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2,5

3. Massimali RCT-O

RCT 15 milioni per sinistro e con il limite di € 15 milioni per ogni persona e 15 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 15 milioni per sinistro e con il limite di € 7 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 25.000.000,00

sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 10

In alternativa

RCT 10 milioni per sinistro e con il limite di € 10 milioni per ogni persona e 10 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 10 milioni per sinistro e con il limite di € 5 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 20.000.000,00

sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 5

4. Tabella [LSF] Inserimento dell'art. 29) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali

L'inserimento della garanzia comporta l'attribuzione di punti in aumento pari a punti 10

5. Gestione della Franchigia in SIR

L'accettazione di quanto di seguito esplicitato:

"Obbligo del legale della Compagnia – per i sinistri sopra la franchigia – di partecipare alle negoziazioni assistite nei casi in cui la presenza sia ritenuta necessaria per la salvaguardia degli interessi dell'Ente stesso" – l'accettazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10;

6. Gestione della Franchigia in SIR – Obbligo dell'incaricato della Compagnia o del loss adjuster

L'accettazione di quanto di seguito esplicitato:

"Obbligo dell'incaricato della compagnia aggiudicataria (o del Loss adjuster) di presenziare ai Gruppi Intersettoriali di Lavoro con cadenza bimensile o altra che verrà identificata dall'ente, con impegno alla partecipazione in loco di almeno il 50% degli incontri"
comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10.

7. FORMAZIONE e CONSULENZA RCT/O –

L'inserimento dell'art. **"FORMAZIONE e CONSULENZA – INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART"**

La Società rimborsa le spese – fino alla concorrenza di € 10.000,00 una tantum per l'intera durata contrattuale – per interventi di formazione e/o consulenza volti all'analisi dei rischi operativi assicurabili in ambito di responsabilità civile verso terzi, e di eventuali contromisure miranti a migliorare il profilo di rischio dell'organizzazione.

Il progetto INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART si compone di analisi della documentazione aziendale, compilazione di questionari da parte dei "Risk Owner" dell'organizzazione e/o alcune interviste mirate. L'attività, svolta per il tramite di soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dalla Società o dal Contraente deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe). Il rimborso avviene in favore del Contraente; qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del Soggetto incaricato.

comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 15.

8. INSERIMENTO Franchigia annua aggregata (a valere complessivamente per tutti gli enti)

(DEFINIZIONI) Franchigia aggregata annuale

La sommatoria di singole franchigie che determina la massima esposizione finanziaria per periodo assicurativo a carico del Contraente, oltre la quale tutti i sinistri sono indennizzati integralmente dalla Società, ovvero sia al superamento della somma attribuita alla franchigia aggregata annuale tutti i sinistri saranno liquidati senza l'applicazione della franchigia prevista per singolo evento.

Laddove il contratto preveda una franchigia in S.I.R., la franchigia aggregata annua si intende applicata per i sinistri in eccesso alla stessa.

(ARTICOLO) FRANCHIGIA AGGREGATA ANNUA

La presente assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia aggregata annua, pari a € xx.xxxxx (SI VEDA IMPORTI SOTTO RIPORTATI). Gli importi rientranti nella franchigia frontale concorreranno ad erodere la franchigia aggregata annua, restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico del Contraente a titolo di franchigia aggregata non potrà eccedere l'importo della franchigia aggregata per anno.

Al raggiungimento dell'importo aggregato annuale di cui sopra non si applicherà più la franchigia fissa per i sinistri occorsi nel periodo assicurativo di riferimento (a valere complessivamente per tutti gli enti)

EURO 75.000 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 10

In alternativa

EURO 100.000 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 7

In alternativa

EURO 150.000 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 4

Varianti migliorative applicabili al Lotto INDIVISIBILE n.3) TUTELA LEGALE

	Variante migliorativa	Punteggio massimo attribuibile	
1	Massimale per persona	Punti	+6
2	Massimale per sinistro che coinvolga più persone	Punti	+6
3	Massimale per anno	Punti	+10
4	Recesso annuale	Punti	+5
5	Recesso per sinistro	Punti	+5
6	Controversie inerenti alle vertenze amministrative (10.4)	Punti	+6
7	Controversie inerenti al diritto del lavoro (10.5)	Punti	+6
8	Opposizioni alle sanzioni amministrative (10.6)	Punti	+6
9	Liquidazione delle spese	Punti	+10
10	Liquidazione delle spese	Punti	+10
//	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO	Punti	+70

1. Massimale per persona

- L'aumento da 50.000,00 ad € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

In alternativa:

- L'aumento da 50.000,00 ad € 80.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4

In alternativa:

- L'aumento da 50.000,00 ad € 70.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2

2. Massimale per evento che coinvolga più persone

- L'aumento da 80.000,00 ad € 150.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

In alternativa:

- L'aumento da 80.000,00 ad € 120.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4

In alternativa:

- L'aumento da 80.000,00 ad € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2

3. Massimale per anno

- L'aumento da 150.000,00 ad € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10

In alternativa:

- L'aumento da 150.000,00 ad € 200.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 5

4. Durata dell'assicurazione: recesso annuale

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 5

5. Recesso per sinistro

La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 5

6. Controversie inerenti alle vertenze amministrative (10.4)

L'inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

7. Controversie inerenti al diritto del lavoro (10.5)

L'inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni lotto INDIVISIBILE e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello più favorevole per l'Ente.

Ogni singolo lotto INDIVISIBILE verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici ed economici.

In caso di parità del punteggio complessivo riportato da due o più concorrenti, l'aggiudicazione sarà operata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nel merito tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

3 – SICUREZZA SUL LAVORO – COSTI DELLA MANODOPERA

Nelle spese non sono compresi oneri aziendali concernenti l'adempimento della disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i costi della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice.

Le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4 e 5, del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero in coassicurazione, purché non rivestano la qualità di mandataria/delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black List", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 37 del d.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato** partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in coassicurazione o in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Consorzio ordinario di concorrenti, coassicurazione o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, **aggregazione di imprese di rete**).

È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati

indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (**ConSORZI tra società cooperative e ConSORZI tra imprese artigiane, ConSORZI stabili**) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, **a pena di esclusione**, le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti dalla presente procedura; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice:

Il Concorrente, **a pena di esclusione** dalla gara, deve dimostrare:

1) l'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice:

- Registro delle imprese della C.C.I.A.A., o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
- per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);

2) (per i Concorrenti aventi sede legale in Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

3) (per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

ovvero

il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta

(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice:

una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA), non inferiore ad euro 100.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di € 100.000.000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo. Relativamente al Lotto 3) Tutela Legale l'importo si intende ridotto ad euro 10.000.000,00.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice:

Il requisito di capacità tecnica e professionale che il Concorrente alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, deve possedere a **pena di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del Codice :

- 1) di aver stipulato nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara, e riferito al ramo assicurativo dei lotti per cui si intende partecipare, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private,

Si precisa che negli atti di gara per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara, si invita/no la/e ditta/e concorrente/i a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra. Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, **non è causa di esclusione.**

5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata alle **compagnie di assicurazione** che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti

previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche **compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea**, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo **articolo 7** del presente Disciplinare, costituiti da:

- a. Operatori Economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- b. Operatori Economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) e g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice. È altresì consentita la partecipazione in coassicurazione, ex art. 1911 c.c.;
- c. Operatori Economici **con sede in altri stati membri dell'Unione Europea**, alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché del presente Disciplinare di gara;

Soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui

- a. all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

6 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È altresì consentita la partecipazione in coassicurazione, ex art. 1911 c.c.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del

Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o riparto di coassicurazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 – CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)

Vocabolario Comune per appalti pubblici - **CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi**

8 - ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 4 del 10/10/12 c.d. "Bando Tipo", saranno escluse dalla presente gara le offerte condizionate, le offerte plurime (ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta per singolo lotto) e le offerte in aumento, nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma; le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta; la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza. Qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la valutazione dell'offerta di gara;

la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica

virtuale di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo, la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di anticipare le date fissate per sedute pubbliche previste dal disciplinare senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale del Broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) Ufficio di Bologna Tel. 051/6560111 - fax 051/229384 Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura di quanto indicato nei capitolati speciali messi a gara alla "clausola broker".

In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito.

L'offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per l'impresa partecipante.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di Legge; dopo la comunicazione l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Daniele Garelli.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari
Dott. Daniele Garelli



